



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Brescia, 5 giugno 2020

**Oggetto: NOVITÀ PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI RELATIVE AI CONTRIBUTI
DOVUTI ALLE CASSE PRIVATE**

Dal 1° giugno 2020 è possibile utilizzare il modello F24 per effettuare il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ad Inarcassa. La risoluzione n. 22 del 12 maggio 2020 ha istituito le causali contributo utili alla compilazione del modello F24. Dal 1° giugno 2020 è, pertanto, consentita la compensazione tra i debiti per i contributi dovuti ad Inarcassa ed eventuali crediti tributari.

Novità anche per quanto riguarda i geometri: da quest'anno la dichiarazione reddituale per il 2019 non dovrà più essere presentata tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF ma dovrà essere presentata direttamente alla Cipag entro il 30 settembre 2020.

Il possibile utilizzo del modello F24 per il pagamento dei contributi ad Inarcassa

Gli ingegneri, gli architetti e le società di ingegneria devono versare annualmente ad Inarcassa i contributi soggettivo, integrativo, per maternità/paternità. Tali pagamenti potevano essere effettuati fino ad oggi esclusivamente mediante le seguenti modalità:

- Bollettino MAV;
- SDD;
- Carta di credito Inarcassa Card.

Viene introdotta dal 1° giugno 2020 la possibilità di effettuare i pagamenti anche mediante l'utilizzo del modello F24 (le modalità di pagamento evidenziate restano in ogni caso in vigore, alternativamente al modello F24).

Dopo che Agenzia delle entrate ed Inarcassa hanno stipulato a fine 2019 la convenzione per consentire l'utilizzo del modello F24, la recente risoluzione n. 22/E/2020 dell'Agenzia delle entrate ha istituito le seguenti "Causali contributo", grazie alle quali è possibile pagare i contributi minimi per l'anno 2020 e i conguagli per l'anno 2019:

- E085 - contribuzione soggettiva minima;
- E086 - contribuzione soggettiva conguaglio;
- E087 - contribuzione integrativa minima;
- E088 - contribuzione integrativa conguaglio;
- E089 - contribuzione per maternità/paternità;
- E090 - contribuzione società di ingegneria.

Le causali contributo andranno espresse nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" riportando nel campo "Codice ente" il codice 0011 e nei due campi del "Periodo di riferimento" il mese e l'anno di competenza del contributo da versare.

Le nuove modalità di presentazione della dichiarazione reddituale alla Cipag

Dal 2020 la dichiarazione reddituale dei geometri liberi professionisti deve essere presentata direttamente alla cassa privata tramite il servizio online dedicato (www.cipag.it) entro il 30 settembre 2020 e non più tramite la



sezione III del quadro RR del modello Redditi PF. In sede di presentazione della comunicazione reddituale, il professionista opererà per il pagamento della contribuzione dovuta a seconda delle varie modalità previste. È ancora possibile utilizzare il modello F24 Accise per il versamento della contribuzione, ad esempio nel caso in cui venga compensato orizzontalmente un credito tributario, utilizzando i codici tributo già istituiti:

- GE01 per il contributo soggettivo minimo;
- GE21 per il contributo integrativo minimo;
- GE51 per il contributo di maternità.

Si ricorda alla gentile Clientela che nel caso di utilizzo di crediti tributari derivanti dai modelli dichiarativi (Irpef, Irap, Iva, etc.) è obbligatorio l'utilizzo del canale Entratel/Fisconline per effettuare il pagamento del modello F24 o F24 Accise che espone la compensazione orizzontale.

Nel caso che ciascun credito derivante dal modello dichiarativo superi la soglia di 5.000 euro, il suo utilizzo in compensazione orizzontale è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la dichiarazione con l'apposizione del visto di conformità dalla quale lo stesso trae origine. Nessun obbligo preventivo, invece, qualora vengano utilizzati crediti tributari derivanti dai modelli dichiarativi di importo complessivo al più pari a 5.000 euro.

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato
un associato